



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 67

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE (Programmazione economica, bilancio)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE

828^a seduta (notturna): venerdì 14 dicembre 2012

Presidenza del presidente AZZOLLINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tabelle 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 6 e *passim*

* BONFRISCO (PdL)	Pag. 15
* DELLA MONICA (PD)	12, 14
GARAVAGLIA Massimo (LNP)	16, 17
GHEDINI (PD)	16
* GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	9, 11
LATRONICO (PdL)	3, 6
* LEGNINI (PD), relatore generale sul disegno di legge di stabilità	4, 6, 7 e <i>passim</i>
* MALINCONICO, sottosegretario di Stato per la giustizia	16
MERCATALI (PD)	3, 16
* MORANDO (PD)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
PICCHETTO FRATIN (PdL)	16, 17
POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	6, 8, 10 e <i>passim</i>
STRADIOTTO (PD)	3
TANCREDI (PdL), relatore generale sul disegno di legge di stabilità	4, 6
* VACCARI (LNP)	6, 16
ZANETTA (PdL)	3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo, per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per la giustizia Malinconico.

I lavori hanno inizio alle ore 21,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(3585 e 3585-bis) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabelle 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tabelle 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(3584) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 1, 1-bis e 2, 2-bis, limitatamente alle parti di competenza) e 3584, già approvati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Procediamo con l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000, del quale vi informo che è disponibile la relazione tecnica.

LATRONICO (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma al subemendamento 1.1000/1.

MERCATALI (*PD*). Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma al subemendamento 1.1000/1.

ZANETTA (*PdL*). Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma al subemendamento 1.1000/1.

STRADIOTTO (*PD*). Signor Presidente, anch'io chiedo di aggiungere la mia firma al subemendamento 1.1000/1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Presidente, esprimo parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 ad eccezione del subemendamento 1.1.000/1 per il quale, se il collega Tancredi è d'accordo, proporrei di rimetterci alla valutazione del Governo.

Tale emendamento, infatti, tende a risolvere una situazione abnorme, seppure di scarsa entità, che riguarda i presidenti degli Enti parco nazionali. Sostanzialmente a costoro è stata soppressa l'indennità di carica in virtù dell'interpretazione del comma 2, dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010. In seguito si è scoperto che non si trattava di un incarico onorifico ma di un'attività di gestione significativa, quindi il legislatore del 2011, con decreto-legge n. 216, ha rimediato attribuendo ai presidenti degli Enti parco, anno per anno, la stessa indennità precedente che ammonta a circa 33.000 euro l'anno. Parliamo di un onere che ammonta a 976.000 euro e la prossima scadenza è a dicembre.

Il subemendamento 1.1000/3, invece, riguarda le modalità di collocamento del debito pubblico. Anche in questo caso mi rimetto alle valutazioni del Governo. Il senatore Mercatali, presentatore del subemendamento in questione, propone, infatti: «Al capoverso "*Conseguentemente*", lettera *b*), numero 5, comma 43-*ter*, sopprimere la lettera *a*)».

Non so se il comma 43-*ter* contenga un errore materiale perché la collocazione esatta sarebbe all'articolo 3 e non all'articolo 57 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico. La disposizione sembrerebbe orientata, per quel che siamo riusciti a comprendere, ad attribuire al Tesoro una maggiore flessibilità nell'effettuare operazioni di pronti contro termine finalizzate a promuovere l'efficienza dei mercati finanziari e consentirebbe, inoltre, di costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato. Si prevede poi che i titoli emessi per essere destinati a tale portafoglio concorrano al limite massimo di indebitamento e così via. Dato l'elevatissimo tecnicismo ci chiediamo di cosa si tratti.

Infine sul subemendamento 1.1000/4, del senatore Pastore, con il quale si intende sopprimere i commi 43-*quinquies* e 43-*sexies*, il parere è favorevole.

TANCREDI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Concordo con i pareri espressi dal relatore Legnini.

PRESIDENTE. Do lettura della relazione tecnica del Governo sulla parte dell'emendamento 1.1000 che il subemendamento 1.1000/3 mira a sopprimere: «Tali disposizioni intendono semplificare gli adempimenti relativi al residuo debito pubblico non dematerializzato – cartaceo – che coinvolgono le ex direzioni provinciali del Tesoro, poi divenute direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, le cui competenze, al momento della loro soppressione, sono state trasferite alle ragionerie territoriali dello Stato. Gli adempimenti sono quelli prescritti dal Titolo I delle istruzioni generali sul servizio del debito pubblico, approvati con il decreto mi-

nisteriale 20 novembre 1963, che riguardano il servizio per il pagamento di interessi capitali sui titoli di Stato che residuano in forma cartacea.

A fronte di un'attività sul debito pubblico a livello periferico al momento inesistente, residuano alcuni adempimenti ormai desueti e privi di concreta utilità. In particolare, ogni anno, entro il 10 luglio, sono presentati alla direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, da parte delle ragioniere territoriali dell'economia e delle finanze, i conti giudiziali, modelli 281, relativi alla rendicontazione delle operazioni riguardanti i titoli di debito pubblico non dematerializzato con riferimento al precedente anno. In questi conti si dà atto della movimentazione annuale dei beneficiari modello 241, ossia delle ricevute consegnate al possessore di un titolo di Stato al portatore a fronte del ritiro del titolo che viene trasmesso per gli adempimenti di competenza alla direzione seconda. Va fatto presente che negli ultimi sette anni, detti conti giudiziali provenienti da tutte le province italiane non sono stati movimentati tranne che in un caso, nell'anno 2007.

Inoltre, l'ammontare dei titoli cartacei in circolazione per i quali non sono spirati i termini di prescrizione si è molto ridotta. I risparmiatori, comunque, preferiscono rivolgersi alle tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia e non all'organizzazione periferica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il conto giudiziale modello 281 deve però essere reso comunque, anche se non ci sono state richieste di pagamento, e quindi alcuna movimentazione di tali bollettari. Ciò comporta una serie di adempimenti da parte di diverse articolazioni del Ministero, oltre che da parte della Corte dei conti, che potrebbero essere eliminati mediante l'accentramento delle relative procedure presso la direzione seconda del Dipartimento del Tesoro.

A tale scopo si propone di modificare il suddetto articolo 57 del Testo unico delle leggi sul debito pubblico, D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, in particolare i due commi, il terzo e il quinto, in cui si fa riferimento alla competenza in materia delle direzioni provinciali del Tesoro, sopprimendo appunto i relativi riferimenti. Di conseguenza, sarebbero non più dovuti gli adempimenti susseguenti. La normativa non comporta oneri ed è anzi preordinata a semplificare procedure».

Per quanto riguarda la lettera a), l'emendamento propone un'integrazione all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di debito pubblico di cui sempre al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, volto ad ampliare le possibilità di gestione del debito pubblico attraverso l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine su titoli di Stato.

Tali operazioni sarebbero già permesse dall'articolo 3, comma 1, lettera b), tuttavia soltanto facendo ricorso ad emissioni temporanee. Tale soluzione non è pienamente rispondente all'esigenza di favorire l'efficienza dei mercati finanziari, per cui si propone di inserire una nuova previsione con la quale si permette al Tesoro di costituire un portafoglio attivo di titoli emessi in via non temporanea, bensì stabile. Avendo a disposizione un set di titoli di Stato già emessi e da collocare al momento opportuno, sa-

rebbe possibile intervenire attivamente nel mercato, mediante operazioni per lo più temporanee volte a correggere i disallineamenti che talvolta si verificano per avvantaggiarsi economicamente degli stessi.

La norma è ampliativa delle possibilità di gestione del debito pubblico e non determina riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica, ma viceversa potrebbe determinare vantaggi economici con influssi positivi sulla spesa per interessi.

Per quanto riguarda i riflessi sul debito pubblico, l'operazione appare neutrale in quanto i titoli destinati a detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con legge di approvazione del bilancio dello Stato nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni».

Anche questo punto mi sembra ora decisamente chiarito.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 1.1000/3.

TANCREDI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Concorro con il parere espresso dal relatore Legnini.

MERCATALI (PD). Ritiro il subemendamento 1.1000/3.

LATRONICO (PdL). Sottoscrivo e ritiro l'emendamento 1.1000/10.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori su tutti i subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 1.1000.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.000/1, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo al subemendamento 1.1000/2.

VACCARI (LNP). Presidente, vorrei far notare che con questo emendamento proponevamo di sopprimere un emendamento presentato al decreto sviluppo che questa Commissione aveva ritenuto di cassare a suo tempo. Lo abbiamo quindi ripresentato nel rispetto del lavoro che la Commissione ha fatto su un precedente provvedimento, relativamente alla possibilità che l'EXPO sia coadiuvato dal commissario liquidatore di Torino 2006. Ci siamo quindi espressi conformemente alla volontà di questa Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.000/2, presentato dai senatori Vaccari e Garavaglia Massimo.

Non è approvato.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Presidente, ci siamo determinati ad esprimere parere favorevole all'emendamento 1.1000/4, e quindi alla soppressione di questi due commi, perché con queste norme non sottraiamo il sindacato di legittimità dell'inclusione dell'elenco pubbliche amministrazioni dalla magistratura amministrativa. Con queste norme si tende a dire che la competenza esclusiva a decidere su questa materia in caso di ricorso è del TAR del Lazio.

Sostanzialmente si viola il principio costituzionale del giudice naturale, cioè che non si deve sapere in partenza qual è il giudice che giudica, che è quello fissato dall'ordinamento e può essere di Milano o di Palermo. Avere invece voluto attribuire la competenza ad un'unica sezione del TAR significa sostanzialmente condizionare fortissimamente l'esito in un senso o in un altro, perché si potrebbe anche verificare un orientamento lassista su questa materia. Dopo di che, quando per legge si è fissata la competenza esclusiva di un solo tribunale, tutto diventa molto problematico.

È questa la ragione per cui ci siamo determinati a dare siffatto parere. Concordo con il collega Morando in ordine al fatto che questa è una materia molto delicata e sulla quale non possiamo scherzare.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, avevo compreso che il Governo proponesse questo testo perché sono in corso tentativi di andare in sede di magistratura amministrativa o ordinaria per contestare l'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT.

Il Governo, secondo me giustamente, si tutela con questo testo che, a mio parere e secondo la mia interpretazione, con i commi 43-*quinquies* e 43-*sexies*, afferma di fronte ad Eurostat e alla Commissione europea che si sottrae alla decisione di qualsiasi magistrato amministrativo ordinario italiano la definizione di cosa sia pubblica amministrazione.

Valutiamo bene se è vero il contrario, perché secondo me qui c'è un tentativo di sottrarre quell'elenco, che com'è ovvio è cruciale ai fini del rispetto del patto di stabilità europeo, alle mutevoli decisioni della magistratura. Non vorrei che invece stessimo decidendo di affidare esattamente alla magistratura la decisione su cosa includere e cosa non includere nell'elenco delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'eccezione in sede giudiziaria, amministrativa o contabile.

Poiché considero il tema cruciale ai fini della verifica, vorrei solo essere certo che non stiamo assumendo una decisione sbagliata.

Il Presidente fa segno che è vero il contrario, ma mi piacerebbe sentire qual è l'argomento in base al quale è così.

PRESIDENTE. Senatore Morando, mi sembra che il risultato cui lei ambisce non è quello che emerge dagli emendamenti in oggetto. Ricordo

che la norma prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto la ricognizione operata dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, numero 196.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Peraltro, a mio modo di vedere, nella stragrande maggioranza dei casi la competenza sarà – di fatto – del TAR Lazio. Si decide quasi tutto a Roma; non so cosa viene deciso, per esempio, a Milano o Palermo.

MORANDO (PD). Non voglio insistere, ma a mio parere andrebbe soppresso anzitutto il comma 43-*quinquies* e non il 43-*sexies*.

Il comma 43-*sexies* contiene una norma sacrosanta: come si fa ad abolirla? Si stabilisce che, per l'anno 2013, tutte le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco si devono intendere riferite ai soggetti dell'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. È possibile sostenere il contrario?

Se il Governo precisa ciò è perché intende sottrarre la questione a valutazioni discrezionali di singoli magistrati. Ad ogni modo, può darsi che mi sbagli. Tuttavia, se dovessi avere ragione significherebbe che stiamo abolendo due commi necessari. Non voglio certo insistere, anche perché non c'è ragione di fare un dibattito politico su questo argomento; bisogna solo cercare di capire se stiamo facendo una cosa utile.

PRESIDENTE. Ora ho capito qual è la questione in ordine all'attribuzione di ulteriori competenze al TAR del Lazio.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Ascolto, come sempre con molta attenzione, i rilievi formulati dal collega Morando. Mi sfugge tuttavia la ragione per cui vi sia bisogno di una norma di legge per stabilire che l'elenco ISTAT è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e che la competenza sulle relative controversie sia in capo al TAR del Lazio. È necessaria una norma di legge che stabilisca che l'elenco delle pubbliche amministrazioni è quello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*?

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Perché probabilmente quell'elenco non aveva forza di legge.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Spiegatelo, allora. Se il collega Morando ha ragione, ritiro il parere. La questione è seria.

A mio modo di vedere, il comma 43-*quinquies* contiene una norma superflua, che, in quanto tale, può essere mantenuta.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. La questione è seria e la definizione di cosa è amministrazione pubblica è delicatissima. Ricordo che la definizione di amministrazione pubblica risponde a requisiti canonizzati dalla scienza delle finanze e che all'ISTAT è conferito solo il compito di individuare i soggetti che rispondono a tali requisiti.

PRESIDENTE. È una questione che vedremo in seguito. Se l'ISTAT individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, numero 196, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato, lo fa sulla base di tale legge. A questo punto, cosa significa la dizione «Si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco»? L'importante è che siano ricomprese nell'elenco pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

MORANDO (PD). Presidente, sono pendenti delle controversie su quell'elenco. Infatti, nella parte relativa alle amministrazioni vigilate, esso contiene, ad esempio, gli enti previdenziali dei professionisti. Qualora le casse privatizzate dovessero trovarsi in situazione di *default*, si determinerebbero effetti sulla finanza pubblica, in quanto ci sono prestazioni che devono comunque essere assicurate (penso alle pensioni).

Sono state sollevate iniziative in sede giudiziaria per eliminare questa presenza dall'elenco. Ho l'impressione che i due commi in esame siano rivolti a dare la forza di legge a quell'elenco di anno in anno, in maniera tale che si dica che è il Parlamento ad aver deciso. Non voglio insistere, ma secondo me la questione ha un rilievo dal punto di vista della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Diamo *a posteriori* una forza di legge e poi stabiliamo che si possa ricorrere al solo TAR del Lazio, così violando il principio del giudice predeterminato per legge. Senatore Morando, mi sta facendo riflettere sulla questione, che – probabilmente – è da leggere nei termini da lei indicati.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. L'unico significato possibile è quello indicato dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Adesso ho capito i termini della questione e sono d'accordo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. L'unico significato che il comma 43-*quinquies* può avere è quello indicato dal collega Morando. Da questo punto di vista, viene a rafforzarsi il convincimento posto alla base del parere favorevole all'emendamento. Si tratterebbe, infatti, di un classico esempio di legge provvedimento: si prende un provvedimento amministrativo (qual è la deliberazione dell'ISTAT) e lo si fa diventare legge.

Faccio notare che un'operazione di questo tipo ha un precedente ben preciso (che io ricordo perfettamente perché se ne è discusso in questa Commissione) ad opera del Governo Berlusconi.

Il Governo Berlusconi approvò il piano sanitario della Regione Abruzzo, che però venne impugnato di fronte a due TAR. Il Presidente della Regione Abruzzo chiese al Governo Berlusconi di risolvere la questione con un'apposita legge. Io presentai un emendamento soppresivo avvertendo che tale provvedimento sarebbe stato travolto dalla Corte costituzionale, come poi avvenne. Lo stesso accadrà, secondo me, con la misura di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Morando e Legnini per aver ben spiegato la questione. In proposito vorrei citare il comma 3 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2010: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre».

POLILLO, *sottosegretario di Stato di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, ciò di cui bisogna tenere conto, a proposito degli enti e soggetti indicati come amministrazioni pubbliche nell'elenco ISTAT, è che si tratta di una decisione presa in sede Eurostat, con dei criteri stabiliti a livello europeo. Questo significa che se uno di tali soggetti cercasse di sottrarsi, vi sarebbero delle implicazioni a livello europeo.

MORANDO (PD). Signor Presidente, vorrei tornare a precisare un concetto. Il Patto di stabilità europeo ci vincola a realizzare un determinato risultato. È del tutto evidente che è cruciale, di anno in anno, ai fini del rispetto del Patto di stabilità, che non sia mai messo in discussione, nel rapporto tra l'Italia e gli altri *partner* europei, l'elenco delle pubbliche amministrazioni.

Non ho dubbi sul fatto che esso non possa essere messo in discussione da una decisione della magistratura nazionale, perché in questo modo non saremo più in grado di assicurare all'Europa il rispetto del Patto di stabilità. Se questa preoccupazione è infondata, voterò anch'io a favore dell'emendamento abrogativo.

Ho fatto solo un esempio perché sapevo che esiste una controversia tra gli enti previdenziali cosiddetti privatizzati e lo Stato italiano sul punto che riguarda l'interesse pubblico che essi sono chiamati a tutelare. Se tali enti fanno *default*, i contribuenti italiani dovranno fornire i soldi per pagare le pensioni che tali enti non saranno più in grado di pagare.

Ripeto, se questa preoccupazione è infondata, il problema non esiste. Se invece fosse fondata, penso che tutti dovremmo meditare prima di prendere decisioni che possono pregiudicare l'interesse nazionale nel contesto europeo.

PRESIDENTE. Farò anch'io una precisazione di ordine generale. Per inserire, ad esempio, degli organi di previdenza tra le amministrazioni pubbliche finora era necessario un provvedimento di un organo di natura pubblica. Il caso in cui è una legge, che ha valore generale, a prevedere tale inserimento è ben diverso. Tra l'altro la legge è assoggettata ad altro tipo di impugnazioni.

Se rispetto a degli organismi o entità singole o collettive sostituiamo la legge al provvedimento o il provvedimento alla legge, sul presupposto che il cittadino sia assoggettato arbitrariamente all'una o all'altro, non facciamo bene.

Condivido sul piano di principio la questione essenziale: occorre avere certezza sulla pubbliche amministrazioni e quindi sull'assoggettamento delle stesse ai vincoli dettati dalla finanza pubblica. Sono d'accordo su questo, e quindi sarebbe opportuno fare una legge per designare le pubbliche amministrazioni ed assoggettare determinati organismi, i quali avranno una loro possibilità di impugnativa ben diversa da quella prevista per un provvedimento amministrativo. Ma attribuire ad un'amministrazione la supremazia propria di una legge non mi vede d'accordo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, la definizione di cosa si intende per «amministrazione pubblica» non può essere data per legge perché non è una definizione statica. Deve comunque trattarsi di un soggetto che produce beni e servizi non destinabili alla vendita o che intervenga nella redistribuzione del reddito.

L'ISTAT ha il compito, in coordinamento con Eurostat, di fare un elenco completo degli enti che rispondono a tale definizione e non ha ampi margini di discrezionalità, perché compete poi ad Eurostat un controllo di tipo europeo. Questo avviene per via di un accordo europeo.

Ripeto, tale questione non può essere risolta per legge, perché un ente può essere oggi un'amministrazione pubblica, ma domani può non esserlo più. Credo quindi sia opportuno accantonare tale subemendamento per evitare di fare un guaio.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Se però questa norma passa, vuol dire che già saremo nei guai.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Non conosco questi due commi, li sto leggendo adesso per la prima volta ed è per ciò necessaria una verifica. Stavo comunque spiegando le ragioni per le quali non possiamo fare per legge l'elenco delle amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Osservo che la legge di contabilità dello Stato ha stabilito che la ricognizione viene fatta annualmente, proprio perché c'è questo dato.

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La questione è abbastanza logica. C'è un accordo Eurostat-ISTAT che si traduce in un elenco che, per essere inattaccabile, viene trasformato in una legge che vale per quell'anno.

PRESIDENTE. E l'anno successivo?

POLILLO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si fa un'altra legge.

PRESIDENTE. D'accordo, ma allora le leggi si fanno con il procedimento di legge e non accettando a scatola chiusa qualcosa che nemmeno si conosce.

Ritengo pertanto che tale emendamento debba essere accantonato per la complessità della questione dal momento che è emerso un tema di rilievo e dalle discussioni che sono scaturite ho capito l'importanza di questa vicenda. Seguendo il filo logico del ragionamento del sottosegretario Guerra, vorrei rilevare che la legge di contabilità definisce le pubbliche amministrazioni, stabilisce altresì come esse si costituiscono. Adesso noi stabiliamo di farle per legge.

Per tali ragioni, non essendovi altre osservazioni, dispongo l'accantonamento del subemendamento 1.1000/4 e sono molto soddisfatto che il problema sia emerso nella sua importanza e sia stato ben illustrato.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 1.1000).

Conseguentemente dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.1000.

Passiamo quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.3000 e dello stesso emendamento.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei riformulare l'emendamento 2.3000/3 in un nuovo testo (testo 2), che comprende anche una parte degli altri emendamenti.

Esprimo apprezzamento, anche a nome del mio Gruppo, per l'emendamento che il Governo ha presentato per il rafforzamento dell'Agenzia per la gestione dei beni confiscati alle associazioni mafiose. Senza questo emendamento, l'Agenzia dovrebbe praticamente chiudere e finirebbe un'esperienza importante per destinare effettivamente all'uso sociale beni confiscati alla mafia. Pertanto, se l'Agenzia smettesse di funzionare, anche l'effetto deterrente, l'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato e la destinazione sociale finirebbero per essere assolutamente travolti.

Se questa Agenzia, che è stata fortemente voluta da tutte le forze politiche in questa Legislatura, non avesse i mezzi necessari sia sotto il profilo umano che sotto il profilo economico, la lotta alla mafia finirebbe con il registrare dei notevoli passi indietro. Siamo pertanto assolutamente fa-

vorevoli a quella parte dell'emendamento governativo che prevede il rafforzamento dell'Agenzia sotto il profilo del personale e delle risorse.

Questa parte così importante che secondo me è un grande risultato per il Governo, avrebbe potuto però essere offuscata dalla parte relativa alla vendita dei beni confiscati che è stata una delle battaglie dell'antimafia che si è nel tempo protratta, anche perché i beni - e mi riferisco in particolare ai beni immobili - sono stati restituiti ad un uso sociale; quindi, il valore simbolico del loro utilizzo per finalità diverse da quelle che erano legate alla commissione di reati finisce con l'essere un momento determinante nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il Governo ha convenuto con noi sull'opportunità che una rivisitazione della normativa in merito alla possibilità di vendere dei beni immobili debba avvenire dopo un dibattito che coinvolga non soltanto le Commissioni parlamentari competenti, ma larghi pezzi delle Istituzioni dello Stato ed anche il privato sociale, che tanto è stato importante al fine di dare la possibilità d'uso dei beni sequestrati e poi confiscati, il che costituisce la più grande risposta che si possa dare alle organizzazioni mafiose che, prive del patrimonio economico, sono veramente poste in stato di liquidazione.

Inoltre, dell'emendamento governativo non condividevamo nemmeno il punto secondo il quale non soltanto si potevano vendere i beni immobili confiscati ai privati ma addirittura i beni immobili sottoposti a sequestro, ciò con gravissimo danno perché se il sequestro fosse stato poi revocato, naturalmente, sarebbe stato necessario reintegrare il soggetto espropriato e, nel caso di vendita di aziende, la situazione sarebbe stata particolarmente difficile dal punto di vista risarcitorio.

Apprezzo quindi il passo indietro del Governo perché inserire una disposizione di questo tipo nella legge di stabilità avrebbe creato un certo disagio non soltanto alle forze politiche ma a tutto il mondo dell'antimafia e mi riferisco non soltanto ad investigatori e magistrati, ma a quella che noi chiamiamo l'antimafia sociale.

Il nostro subemendamento riassume il frutto di questo incontro di intenti tra il Parlamento e il Governo e prevede da una parte la possibilità che vengano venduti soltanto beni mobili a condizioni particolari e dall'altra che non si proceda mai, allo stato, alla vendita dei beni immobili se non alle condizioni già previste dalla legislazione vigente.

L'Agenzia, inoltre, verrà rafforzata dalla prevista presenza continuativa degli stessi soggetti che facevano parte del direttivo della stessa. Infatti, a causa di un errore compiuto durante la stesura dell'emendamento, era stata soppressa la presenza nel direttivo dell'Agenzia del rappresentante del Ministero della giustizia, il che finiva per creare uno squilibrio, considerata la funzione specifica di tale rappresentante, anche perché tutte le procedure garantite devono essere, naturalmente, sottoposte agli esperti. La presenza dei prefetti, quindi, ci tranquillizza sotto alcuni aspetti procedurali e di organizzazione dell'Agenzia, come soddisfa l'inserimento di al-

tre professionalità assolutamente indispensabili per il completamento del direttivo e dell'operatività dell'Agenzia stessa.

Riteniamo che il personale debba essere arricchito anche con quello appartenente ad enti pubblici economici e, per quanto riguarda la cancellazione delle ipoteche, abbiamo ritenuto indispensabile che il decreto con il quale sono stati definitivamente rigettati i ricorsi, oltre ad ogni provvedimento del giudice in materia, fosse comunicato alla Banca d'Italia per le disposizioni in materia di autoriciclaggio.

Abbiamo colto l'occasione di questo subemendamento per concordare con il Governo una riforma molto importante che prevede di non togliere efficacia in tempi troppo brevi al sequestro operato in fase di indagini preliminari poiché la mancanza di tempo impedirebbe la traduzione del sequestro in confisca. Poiché è assolutamente indispensabile che il sequestro non venga meno, si è ritenuto di prolungare i termini delle indagini preliminari a determinate condizioni. In tal modo non si è sovvertita la legislazione precedente ma si è semplicemente colmato un *vulnus* importantissimo che era stato più volte denunciato dall'antimafia.

Ritengo pertanto che si sia giunti, con uno sforzo veramente notevole da parte di tutti, ad un miglioramento dell'emendamento governativo che, ripeto, aveva già in se un elemento estremamente positivo, cioè il rafforzamento dell'attività dell'Agenzia.

Prego dunque i colleghi di sottoscrivere il subemendamento che noi – i componenti della Commissione antimafia e della Commissione giustizia e alcuni colleghi particolarmente attenti alle tematiche trattate come la senatrice Ghedini – abbiamo firmato, perché saremmo veramente molto lieti se alle nostre si aggiungessero le firme dei colleghi di altri gruppi politici. Infatti una caratteristica di questa Legislatura che credo debba essere mantenuta fino alla fine, è stata l'unanimità di intenti nel contrasto alla mafia e il fronte degli schieramenti politici dovrebbe rimanere compatto. Dunque non soltanto ritengo che il subemendamento 2.3000/3 (testo 2) debba essere approvato ma anche che sia opportuna ed estremamente gradita la firma degli altri colleghi proprio per mantenere questa linea che, ripeto, è stata costante durante tutta la Legislatura.

Ritiro, inoltre, gli emendamenti 2.3000/1, 2.3000/2, 2.3000/4 e 2.3000/14.

PRESIDENTE. È stato ampiamente illustrato l'emendamento 2.3000/3 (testo 2), mentre gli emendamenti 2.3000/1, 2.3000/2, 2.3000/4 e 2.3000/14 sono stati ritirati.

DELLA MONICA (PD). Sì, Presidente. È ritirato anche l'emendamento 2.3000/14 che abbiamo presentato per la sua valenza simbolica e che riguarda l'amministrazione delle aziende sequestrate, che però le chiedo di poter illustrare brevemente.

Tale problematica, infatti, riguarda anche la sorte dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca. Si tratta di un problema che, naturalmente, non poteva essere esaurito in questa sede, anche perché sareb-

bero necessarie coperture non disponibili in questo momento e comunque il tema richiederebbe un approfondimento. Data la valenza simbolica di tale subemendamento rispetto all'attività di contrasto, che è stata molto forte nel corso di questa Legislatura, abbiamo ritenuto utile presentarlo comunque.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, innanzi tutto vorrei aggiungere la mia firma al subemendamento 2.3000/3 (testo 2) della senatrice Della Monica, un testo che è stato oggetto di un'approfondita analisi e mediazione da parte sua e di altri colleghi.

Vorrei aggiungere, poi, che riformulo il subemendamento 2.3.000/10 in un testo 2 in cui è soppressa la lettera *a*). Tale testo si lega, tra l'altro, con l'emendamento elaborato dalla senatrice Della Monica.

Sottoscrivo il subemendamento 2.3.000/15 della collega Spadoni Urbani e accolgo l'invito al ritiro da parte del Presidente ma vorrei comunque segnalarlo al Governo e ai relatori perché ritengo sia utile e funzionale al completamento della mediazione di cui la senatrice Della Monica si è fatta carico. Tale emendamento, infatti, interviene sugli organismi collegiali di carattere tecnico, prevedendo il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali ai competenti uffici delle medesime amministrazioni. Questo perché nel testo della senatrice Della Monica viene formalizzata ulteriormente anche l'appartenenza ad enti economici ed al di fuori del perimetro più ristretto della pubblica amministrazione per le funzioni che occorreranno a questa Agenzia. In questo modo, limitatamente a quest'Agenzia, si chiede l'applicazione del subemendamento 2.3000/15, proposto della senatrice Spadoni Urbani.

Ciò detto, ritiro i subemendamenti 2.3000/6 e 2.3000/9, in quanto assorbiti da quello presentato dalla senatrice Della Monica, a condizione dell'inserimento di quel comma. Propongo quindi di completare l'emendamento 2.3000 con l'integrazione al comma 10-*quater*, aggiungendo le seguenti parole: «nonché provenienti dagli enti pubblici economici».

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Presidente, a nome anche del relatore Tancredi, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.3000/3 (testo 2) e 2.3000/10 (testo 2), nonché sull'emendamento 2.3000 e contrario su tutti gli altri emendamenti.

Se mi consente una annotazione, io, come credo tutti i colleghi, sono stato molto interessato dall'esposizione del ministro Cancellieri. Avevo ritenuto la vendita dei beni confiscati un tema di grande rilievo e mi auguro che nel futuro ci si possa tornare a riflettere, anche se la soluzione individuata già ci permette di fare un passo avanti.

Non ho nessuna presunzione di avere una soluzione, ma ho capito che i due interessi (quello esposto dal ministro Cancellieri e quello di cui si è fatta portavoce la senatrice Della Monica) sono allo stato contrapposti, ma potrebbero trovare un punto di congiunzione.

MALINCONICO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della senatrice Della Monica e del relatore sull'emendamento 2.3000/15. Il Governo sarebbe anche favorevole a quest'emendamento, ma in una riformulazione diversa e più sintetica. In realtà, in questo caso si tratta di recuperare degli organismi tecnici che sono stati in qualche modo frettolosamente ed inopinatamente soppressi, ma che hanno una forte valenza tecnica in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di sicurezza in genere. Mi riferisco alle commissioni di vigilanza ad esempio sui pubblici spettacoli, senza le quali rischiamo di non avere più nessun controllo.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, ritiro i subemendamenti 2.3000/5, 2.3000/7 e 2.3000/8.

(Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.3000/3 (testo 2) e 2.3000/10 (testo 2) ed è invece respinto l'emendamento 2.3000/11).

VACCARI (LNP). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 2.3000/12.

PICHETTO FRATIN (PdL). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 2.3000/13.

(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.3000/16, 2.3000/17 e 2.3000/18).

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 2.3000/19.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Presidente, l'emendamento 2.3000/19 rientra completamente nella filosofia di quello che il Ministro ha spiegato quando è venuto ad illustrare l'emendamento ed anche in quello che dicevano poc'anzi le senatrici Della Monica e Bonfrisco.

Noi vogliamo istituire una struttura che abbia un senso e un suo *corpus*, pertanto, come diceva il Ministro, affinché non diventi uno stipendio-ficio, quindi una sovrastruttura, proponiamo che se da un lato vi si assegna del personale del comando in distacco, dall'altro si riduca di fatto la pianta organica delle amministrazioni di appartenenza. Si tratta di una misura di assoluto buonsenso che penso vada anche in un'ottica di risparmio e aiuti anche a mantenere il *corpus* della relazione tecnica nell'eventualità in cui non si procedesse poi alla vendita.

È stato fatto l'esempio dei 10.000 appartamenti di Palermo: se non vengono venduti, bisogna pagare le spese condominiali e se si carica l'amministrazione anche delle spese per il personale diventa complicato.

Dichiaro pertanto il voto favorevole all'emendamento in oggetto.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 2.3000/19, 2.3000/20 e 2.3000/21 ed è approvato l'emendamento 2.3000 (testo 2)*).

PRESIDENTE. Passiamo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.2000.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, il subemendamento 2.0.2000/7 è scritto male, però magari i relatori possono fare una riflessione sul tema.

Abbiamo nazionalizzato la banca Monte dei Paschi di Siena, ma c'è un problema: anziché avere il liquido delle azioni ordinarie (ossia azioni con diritto di voto), abbiamo ricevuto azioni che non danno diritto di voto. La cosa è abbastanza imbarazzante. In sostanza, diamo 3,9 miliardi di euro e, in cambio, ci vengono date delle azioni che non danno diritto di voto. L'emendamento riguarda solo una parte del problema, ma sarebbe utile se i relatori sviluppassero una riflessione per eliminare la fattispecie delle nuove azioni. Ad esempio, si potrebbe prevedere la cessione di azioni ordinarie, di modo che lo Stato possa dire la sua nel Consiglio di amministrazione. Il rischio – infatti – è quello di trovarsi con dei titoli che non danno alcuna possibilità di incidere sulla *governance* della banca. Di fatto, oggi la capitalizzazione è inferiore a quanto lo Stato ha dato e sarebbe giusto – lo ripeto – se lo Stato potesse dire la sua in tema di *governance* della banca. Non è una questione di poco conto.

PICHETTO FRATIN (*PdL*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.0.2000/8. Invito quindi i relatori e il Governo a porre una particolare attenzione all'emendamento, anche per valutare la possibilità di un'eventuale riformulazione comune del testo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge di stabilità*. Senatore Pichetto Fratin, a me risulta che già vi sia un testo riformulato che troverebbe un consenso esteso (spero anche da parte del Governo).

Signor Presidente, le chiedo di porre una particolare attenzione al subemendamento 2.0.2000/12, che ha un impatto relevantissimo su cinque Regioni italiane.

L'emendamento tenderebbe (uso il condizionale perché non conosco la decisione dell'Unione europea) ad evitare una procedura di infrazione europea in ordine alla riduzione della restituzione di imposte, tasse e contributi a seguito dei terremoti di Umbria, Marche, Molise, Puglia e Abruzzo, in quanto – secondo il Governo proponente – l'Unione Europea potrebbe sostenere che si tratta di aiuti di Stato. Non so se ha ragione l'Unione Europea o il Governo italiano: sta di fatto che, ove approvato, l'emendamento potrebbe determinare l'obbligo per i cittadini di queste Regioni di restituire ingenti somme allo Stato. Parliamo di un emendamento che potrebbe avere un valore di qualche miliardo di euro.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, valuterò l'ammissibilità dell'emendamento, anche per mancanza di relazione tecnica.

Tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.2000 si danno per illustrati.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 23,05.

